

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE BIOS
PER MODIFICARE LO STATUTO**

Nella data 17 maggio 2022, alle ore 17,30, presso la sede sociale sita in Caraffa di Catanzaro (CZ), in contrada Malucano, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Modifiche Statutarie
2. Elezione del Presidente, del Comitato Direttivo e successivi adempimenti;

Sono presenti i Signori: v. *allegato*

Il Presidente, sig.ra Maria Teresa Stinchi, constatata la presenza dei soci come da allegato, e quindi che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi del vigente Statuto, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il dr. Massimo Morica, che accetta.

1) Modifiche Statutarie.

Il Presidente informa i presenti che è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore. Fa presente che la modifica è fondamentale per la iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Quindi presenta agli intervenuti la bozza del nuovo Statuto.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è aggiornato con le nuove disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore per le Organizzazioni di volontariato, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di ODV, e che lo stesso è stato supervisionato dai consulenti del CSV (Centro Servizi al Volontariato) di Catanzaro.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato sub "allegato A" al presente atto e ne forma parte integrante.

Si dà mandato al Presidente, con facoltà di subdelega ad altro socio, di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro come sancito dall'art.82 del D.Lgs 117/16.

2) Elezione del Presidente, del Comitato Direttivo e successivi adempimenti.

Il Presidente, nel quadro del rinnovo delle cariche associative, indice le elezioni per il nuovo Presidente ed il nuovo Comitato Direttivo, che durerà in carica tre anni. Ricorda ai presenti che il Comitato Direttivo deve essere formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, compreso il Presidente e vengono nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

Dopo ampia discussione ed al termine delle votazioni risultano eletti all'unanimità nelle suddette cariche i seguenti Soci:

Presidente: Stinchi Maria Teresa, c.f. STNMTR46R68A662M, nata in Bari il 28.10.1946;

Componente: Martino Phaendra, c.f. MTRPDR70A51C352A, nata in Catanzaro il 11.01.1970

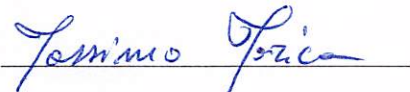
Componente: Bianchi Paolo, c.f. BNCPLA82P02C352H, nato in Catanzaro il 02.09.1982

Componente: Morica Massimo, c.f. MRCMSM71M13C352J, nato in Catanzaro il 13.08.1971

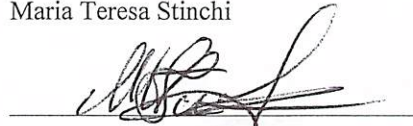
I neoeletti membri del Comitato Direttivo procedono alla elezione del vicepresidente e segretario e dopo breve confronto risultano: Vicepresidente: Martino Phaendra e Segretario: Morica Massimo

Gli eletti tutti ringraziano l'Assemblea per la fiducia accordatagli e non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 19,30 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
Massimo Morica



Il Presidente
Maria Teresa Stinchi



AGENZIA
DIREZIONE PROVINCIALE
UFFICIO TERRITORIALE

ENTRATE
DI CATANZARO
DI CATANZARO

Registrato il 13/06/2022 al n° 964
Serie 3 Imposta versata Euro. Atto ESENTE

L'ADDETTO AL SERVIZIO
(Pallong Francesco)



STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e ss.mm.ii., l'organizzazione di volontariato denominata Associazione Bios di seguito denominata "associazione", con sede in Caraffa di Catanzaro (CZ) – cap 88050 - alla contrada Malucano snc, email: info@associazionebioscz.it, pec: ilvillaggiodeirandagibioscz@pec.it, c.f. 97044700793.

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Organizzazioni di Volontariato del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o, nelle more della sua istituzione, in registri considerati equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Organizzazione di Volontariato" o con l'acronimo "ODV" e diventerà "Associazione Bios - Organizzazione di Volontariato" oppure "Associazione Bios - ODV".

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

La durata dell'associazione è illimitata.

La sede dell'associazione potrà essere mutata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'associazione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., tra cui:

- a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;



In relazione alle attività di interesse generale sopra richiamate, l'associazione intende perseguire le seguenti finalità:

- Favorire lo sviluppo di un corretto rapporto uomo-animale, uomo-ambiente, uomo-uomo;
- Favorire la ricerca, lo studio e la divulgazione delle tematiche animaliste, ambientaliste, dei diritti civili, politici, religiosi e per la tutela di ogni tipo di minoranza, umana e non umana;
- Favorire la protezione e la tutela degli animali e delle risorse ambientali e prevenire il randagismo;

In particolare intende:

- accogliere, assistere, curare cani randagi, nel rispetto della normativa vigente in materia, sul territorio e presso il rifugio per cani denominato "Il Villaggio dei Randagi";
- promuovere, disciplinare, organizzare attività, interventi e corsi di educazione e formativi in materia di tutela dei diritti degli animali, dell'ambiente;
- promuovere la costruzione e/o gestione di rifugi, centri di recupero e qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali (randagi e/o confiscati e/o sequestrati) che si ispiri, nel rispetto della normativa vigente in materia, all'attuale "Villaggio dei Randagi";
- intervenire concretamente sul fenomeno del randagismo e dell'abbandono degli animali, attraverso attività di sensibilizzazione dei detentori dei cani alla sterilizzazione ed applicazione del microchip, al fine di migliorare la vita della collettività, tutelare la salute pubblica e prevenire l'insorgenza di problemi igienico-sanitari;
- promuovere ogni forma di aiuto ed assistenza nei confronti degli animali, a qualsiasi specie appartengano, con lo scopo di migliorare le condizioni di vita degli stessi e combattere ogni forma di maltrattamento, sfruttamento e violenza su di loro;
- svolgere attività a favore degli animali ospiti di strutture pubbliche o private;
- promuovere l'adozione/affidamento responsabile e consapevole sul territorio di animali abbandonati oppure ospiti di strutture pubbliche o private, disincentivandone il trasferimento fuori regione;
- Sollecitare gli Enti pubblici sull'applicazione della normativa vigente su "cane di quartiere", colonie feline, sterilizzazione e reimmissione sul territorio dei cani vaganti;
- organizzare manifestazioni, seminari, convegni e conferenze, nonché la produzione di materiali di propaganda, di studio e di ricerca e di prodotti editoriali, anche telematici, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;





- stipulare convenzioni e collaborare con soggetti pubblici e privati al fine di gestire e realizzare progetti volti alla sterilizzazione, alla cura, all'affidamento, all'adozione ed al benessere degli animali;
- intervenire nei confronti dei competenti organi legislativi e amministrativi per l'emanazione di normative e regolamentazioni dirette alla tutela di animali;
- organizzare raccolte di cibo e di altre utilità in favore degli animali;
- organizzare manifestazioni e altre azioni non violente, referendum, raccolte di firme, diffusione di materiale informativo e di propaganda, ecc., finalizzati al perseguimento degli scopi sociali.
- svolgere un'attività diretta a far conoscere al pubblico l'esistenza di strutture di ricovero pubbliche e/o private e facilitare l'adozione dei cani ivi ospitati;
- promuovere e realizzare iniziative formative rivolte a volontari e altre attività informative in favore di associazioni con scopi statutari affini a quelli dell'associazione;
- accedere a contributi, sovvenzioni, finanziamenti, sponsorizzazioni di soggetti pubblici o privati pur mantenendo completa autonomia nel raggiungimento degli obiettivi statutari;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale volte all'autofinanziamento;
- svolgere attività di servizio per dog sitting, corsi di educazione cane-proprietario, stalli post operatori, pensioni diurne, etc..;
- promuovere tutte le altre iniziative che siano ritenute idonee al raggiungimento dello scopo sociale.

L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione potrà inoltre esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del Codice Terzo Settore, attività diverse da quelle di cui al presente articolo per come stabilite dal Comitato Direttivo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

ART. 3 - RISORSE ECONOMICHE

L'associazione può trarre le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. quote associative;



2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. proventi da attività di raccolta fondi;
6. attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017;
7. ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle eventuali quote associative annuali, stabilite dall'assemblea dei soci che ne determina l'ammontare.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 4 - BILANCI

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno l'associazione deve redigere il bilancio di esercizio che viene predisposto dal Comitato Direttivo, approvato dall'assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Entro il mese di dicembre, il Comitato Direttivo sottopone il bilancio preventivo per l'anno successivo all'assemblea dei soci per l'approvazione.

Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

ART. 5 - I SOCI

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Il numero degli enti del terzo settore eventualmente



aderenti non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato eventualmente aderenti.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

ART. 6 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Direttivo secondo criteri non discriminatori; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

Il Comitato Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal comitato Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Comitato Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Comitato Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili, non rimborsabili e non rivalutabili.



ART. 7 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati:

1. a rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
3. a versare l'eventuale quota associativa;

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione.

ART. 8 - I VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.



L'associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Comitato Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) Organo di Controllo se deliberato dall'assemblea o previsto per legge;
- 5) Organo di revisione legale dei conti se deliberato dall'assemblea o previsto per legge
- 6) il Collegio dei Garanti se deliberato dall'assemblea.

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ogni carica associativa, ad eccezione dell'organo di controllo i cui componenti siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397, comma secondo del c.c., e organo di revisione legale dei conti è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto.

E' prevista la possibilità di tenere le riunioni dell'assemblea dei soci e del Comitato Direttivo anche in modalità telematica purché sia possibile identificare tutti i partecipanti e purché ciascun partecipante possa intervenire in qualunque momento nel corso della riunione ed esercitare il proprio diritto di voto. Se nel corso della riunione il collegamento telematico si dovesse interrompere, la seduta verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ART. 10 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro soci. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di 2 deleghe.





L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno due volte all'anno e ogniqualevolta lo stesso Presidente o il Comitato Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva il bilancio di esercizio, preventivo e l'eventuale bilancio sociale;
- 2) elegge e revoca il presidente;
- 3) elegge e revoca i componenti del Comitato Direttivo e degli eventuali Organo di controllo e Collegio dei Garanti e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 4) delibera l'eventuale regolamento interno, dei lavori assembleari e le sue variazioni;
- 5) delibera l'esclusione dei soci;
- 6) delibera le eventuali quote associative;
- 7) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 8) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione, con relativa devoluzione del patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo eletto fra i presenti.

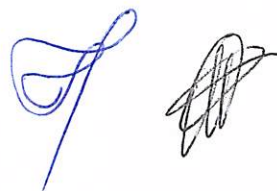
Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o strumenti di comunicazione elettronica (fax, e-mail, ecc.) da recapitarsi ai soci almeno 7 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale, almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.





L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata da almeno 3/4 dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentata dalla metà più uno dei soci.

In entrambi i casi delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Le delibere assembleari devono essere riportate nel relativo verbale trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

ART. 11 - COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, compreso il presidente nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Comitato Direttivo decadano dall'incarico, il Comitato medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Comitato può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Vice-Presidente e il Segretario.

Al Comitato Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:





- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea
- 3) predisporre il bilancio di esercizio, preventivo, e l'eventuale bilancio sociale;
- 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni e sulle proposte di esclusione dei soci;
- 5) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati
- 6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione non spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato medesimo eletto fra i presenti.

Il Comitato Direttivo è convocato di regola almeno 4 volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o strumenti di comunicazione elettronica (fax, e-mail, ecc.) da recapitarsi ai soci almeno 5 giorni prima della data della riunione contenente l'ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale, almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea.

I verbali di ogni adunanza del Comitato, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei soci al suo interno, ha il compito di presiedere il Comitato Direttivo nonché l'Assemblea dei soci, resta in carica per 3 anni ed è rieleggibile.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Comitato più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.



ART. 13 - IL COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti, eventualmente nominato, è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi e resta in carica per 3 anni. I membri sono rieleggibili.

Il Collegio dei Garanti, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci e dagli organi dell'associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Comitato Direttivo e all'Assemblea.

Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell'associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

ART.14 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile.

L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;



- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 - ORGANO REVISIONE LEGALE DEI CONTI

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti al relativo registro salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 16 - SCIoglimento

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e ss.mm.ii. e, in quanto compatibile, dal Codice civile.





Agenzia
nzo

ASSOCIAZIONE BIOS
ELENCO PRESENTI ASSEMBLEA SOCI
DEL 17 MAGGIO 2022

N.	COGNOME	NOME	n tessera	firma
1	MORICA	MASSIMO	17	Massimo Morica
2	MARTINO	PHAEDRA	21	Phaedra Martino
3	COSTANTINO	VINCENZA	22	Vincenza Costantino
4	STINCHI	MARIA TERESA	23	Maria Teresa Stinchi
5	DONATO	DOMENICO	24	Domenico Donato
6	SORRENTINO	MARTINA	26	Martina Sorrentino
7	SORRENTINO	LUIGI	28	Luigi Sorrentino
8	GRANDE	ANNA STELLA	30	Anna Stella Grande
9	CALAMINICI	MARIA	31	Maria Calaminici
10	SQUILLACE	RAFFAELLA	33	Raffaella Squillace
11	MENGANI	GINO	32	Gino Mengani
12	BIANCHI	PAOLO	34	Paolo Bianchi
13	BAGNATO	GIUSEPPINA	35	Giuseppina Bagnato
14	CIMAROSA	ANTONELLA	38	Antonella Cimaro
15	VALENTE	PATRIZIA	46	Patrizia Valente
16	CIRENE	ITALO	47	Italo Cirene
17	PETA	ROSANNA	51	Rosanna Peta
18	TRAPASSO	BENEDETTA	56	Benedetta Trapasso
19	CUBELLO	ANNA CHIARA	58	Anna Chiara Cubello
20	MAMONE	ERNESTO	60	Ernesto Mamone
21	MANGIARDI	ASSUNTA	61	Assunta Mangiardi
22	SORRENTINO	VALERIA	27	Valeria Sorrentino

